

TEMI ROMANA

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
A CURA DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA

Direttore: Avv. GIUSEPPE VALENSISE

Condirettore: Prof. Avv. FERNANDO DELLA ROCCA

COMITATO DI DIREZIONE

Prof. Avv. Michele GIORGIANNI - *Presidente*

Avv. Angelo ANGELINI ROTA - Avv. Enrico BIAMONTI
Avv. Guido CERVATI - Avv. Alberto DENTE - † Avv. Carlo
FORNARIO - Prof. Avv. Aldo PANNAIN - Avv. Walter
PROSPERETTI - Prof. Avv. Emilio ROMAGNOLI - Avv.
Oscar SCAZZOCCHIO - Avv. Luigi STORAGE

Avv. Carlo NICOLO' - *Redattore capo*

Avv. Giovanni GIORNELLI - *Segretario di Redazione*

ESTRATTO



CASA EDITRICE DOTT. A. GIUFFRÈ - MILANO

ROBERTO GIOVANNI ALOISIO

Avvocato in Roma - Primo Segretario della X Conferenza dei Giovani Avvocati

**IL VALORE DI GIUSTIZIA IN SALVATORE SATTA
CRITERIO-GUIDA DELL'AVVOCATO
NEL TEMPO PRESENTE (*)**

Avviare alcune riflessioni sul tema della « giustizia », assumendo come guida il pensiero di Satta, significa in ultima analisi intraprendere un compito difficoltoso ed agevole all'un tempo. Il testo sattiano, infatti, essendo frutto della penna del *genio*, esige un notevole sforzo interpretativo perchè se ne possa enucleare la globale concezione di fondo. Per converso l'impresa di reperimento delle fonti attraverso le quali ricostruire il valore che Satta ha inteso attribuire alla « giustizia » risulta facilitata dal fatto che negli scritti del grande Giurista si trovano comprese (molteplici) tematiche di teoria generale del diritto, che (spesso) sfociano nella dimensione filosofica.

In tal senso, anche chi non possa onorarsi di aver avuto con l'illustre Maestro comunione di vita può riuscire ugualmente a dialogare con Lui, a porgerGli alcuni interrogativi, ad attendere una risposta. Le pagine scritte da mano avvezzata all'arte dell'*umana sapienza* si lasciano « ascoltare » prim'ancora che leggere: questo è in sostanza il significato più elevato ed autentico di quella felice intuizione secondo la quale mentre Carnelutti si è soggettivato nella Parola, Satta si è obiettivato nel Testo.

Prima di scendere nel vivo del discorso, vorremmo innanzitutto mettere in luce le motivazioni di fondo che hanno svolto un ruolo determinante nella scelta dell'oggetto di questa breve relazione.

La preferenza per l'Autore affonda le radici nel terreno strettamente professionale. Satta non può non essere vicino alla sensibilità dell'avvocato, cioè a dire di quel particolare operatore giuridico che vive il diritto nella concretezza storica dell'esperienza.

Da questo punto di vista, non possono farsi passare sotto silenzio le grandi battaglie da Lui intraprese contro quel particolare tipo di concettualismo giuridico che aveva eretto, al confine con l'esperienza, « una cortina di carta più im-

(*) Relazione svolta il 9 dicembre 1978 in Campidoglio in occasione della Cerimonia per l'investitura dei Segretari della X Conferenza dei Giovani Avvocati.

penetrabile del ferro ». Tutta la vita scientifica di Satta, del resto, si è risolta in un andar contro le « parole » che (invece di fungere da mezzi di trasmissione della realtà) finivano ipostaticamente per diventare l'unica realtà. Quelle « parole » — Egli ammoniva — sono ignorate dai migliori avvocati e quando vi si ricorre « succedono spesso dei guai ».

Con ciò, sia ben chiaro, non vogliamo sostenere che Satta-giurista intendesse abolire il *concetto*: Egli riteneva doveroso adoperarsi soltanto per contrastare l'orientamento scientifico — predominante all'epoca del Suo ingresso nel mondo accademico — che aveva sostituito « una catena di concetti alla realtà vivente ». Da qui l'accusa di *nudismo processuale* che all'epoca Carnelutti muoveva al giovane Professore di diritto processuale civile, il quale avrebbe più tardi garbatamente replicato confessandosi vocato al *nudo* piuttosto che alla *maschera*. Nè le ire « carneluttiane » si fermavano ad un livello meramente verbale se è vero (com'è vero) che, a causa del contrasto metodologico in atto tra i due accademici, lo stesso Carnelutti non mancava di sollecitare Chioventa acciocchè fosse negata accoglienza alla prolusione svolta da Satta il 7 dicembre 1936 nell'Università patavina.

* * *

In ordine al *valore di giustizia*, come oggetto della presente relazione, dobbiamo confessare che lo stimolo ad affrontare un tema come quello di specie è venuto fuori in uno di quei rari momenti in cui ci si riesce a spogliare del pregiudizio che si risolve nella *banalità dell'ovvio*, predisponendo così il proprio intelletto a captare gli ancestrali aspetti del casuale fenomeno che, in un certo momento, si pone alla nostra attenzione di uomini (volutamente) meno alienati. In termini più concreti — e forse meno retorici — lo spunto dell'odierna tematica è stato, per così dire, ispirato da un'attenta quanto occasionale lettura dell'art. 2 dell'Ordinamento professionale nella parte in cui impone all'avvocato — come condizione indefettibile perchè possa svolgere il suo ministero — di giurare preventivamente di adempiere i doveri professionali con lealtà, onore e diligenza « per i fini della *giustizia* », oltre che per gli interessi della Nazione.

Potrà apparire quanto meno stravagante il proposito di analizzare il contenuto lessicale di un *giuramento* posto che, in linea di principio, gli accadimenti che per loro natura si verificano con notevole frequenza e periodicità nell'arco degli anni degradano ben presto nel regno incolore dell'abitudine, laddove anche le parole vengono subite ed accettate in modo acritico (talvolta persino) al di fuori un sia pur minimo grado di consapevolezza. Eufemismi a parte, siamo ben consapevoli che la dichiarata intenzione di porre ad oggetto delle nostre riflessioni i simboli linguistici di una *formula* — così recita la rubrica dell'art. 12 su menzionato — si espone all'accusa di *sacrilegio*, siccome sintomatica manifestazione di un tentativo volto a profanare l'arcana religiosità che sempre accom-

pagna le *formule* non appartenenti alle scienze (un tempo ritenute) esatte. Proprio per questa ragione, evidentemente, chi abbia di queste pretese ha bisogno dell'aiuto dei Maestri avvezzi a percorrere il labirinto dei misteri.

* * *

Che cosa è la *giustizia* in termini di valore, per il giurista in genere e per l'avvocato in specie?

Se si prescinde — come deve prescindere nella scienza giuridica — da considerazioni di tipo trascendente (la Giustizia dell'Essere) ovvero di tipo metagiuridico-politico (la giustizia borghese, la giustizia del proletariato, la giustizia di alcune sette americane di amara memoria), se si rimane quindi nell'ambito della propria vocazione professionale, non vi ha dubbio che il termine *giustizia* — all'interno di un ordinamento storicamente dato — assuma contorni meno indefiniti di quanto si possa, in un primo tempo, immaginare.

Un passo avanti per avviare a soluzione il problema può compiersi partendo da alcuni dati positivi, precisamente dall'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario, laddove dispone che « la Cassazione, quale organo supremo della *giustizia*, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge » e dall'art. 101 Cost. nella parte in cui afferma il principio in base al quale « la *giustizia* è amministrata in nome del popolo ».

Sulla scorta di questi enunciati normativi, può ragionevolmente convenirsi con Satta che, nell'ordinamento positivo, il termine *giustizia* coincide con « quella che la dottrina comunemente chiama in senso assoluto la giurisdizione ». Una conferma in tal senso, tra l'altro, deriva dal fatto che l'art. 101 Cost. è sistematicamente collocato all'interno della sezione I del titolo IV la cui rubrica recita: « Ordinamento giurisdizionale ».

Se a ciò si aggiunga poi che, secondo la concezione monistica di Satta, la *giurisdizione* non può ridursi ad una semplice *funzione* di un ipotetico (quanto astratto) Signore chiamato Stato — entificando dualisticamente un'unica ed unitaria realtà (la società nel suo perenne organizzarsi e ordinarsi) — è agevole intendere come la *giustizia* nel suo valore strettamente giuridico (che si differenzia in modo netto dal valore che essa assume per il parroco, per il politico militante ecc.) finisca con l'identificarsi per progressione osmotica con l'*ordinamento*. Nel momento giurisdizionale, infatti, l'ordinamento fa la sua prima apparizione più precisamente trova la sua concretezza. Fuori dal concreto — ammonisce Satta — l'ordinamento non ha una realtà: « esso è un'astrazione, un autore, si potrebbe dire rovesciando Pirandello, in cerca di personaggio ».

Questo è in fondo il frutto dell'intuizione che Satta ha lasciato in eredità ai giuristi del domani: l'essere cioè il giudizio il primo momento in cui il diritto compare sulla scena della vita, quando essendosi compiuta l'*azione*, si tratta di affermare l'ordinamento. E questo è ancora, in ultima analisi, il momento della

giurisdizione ovvero, « per esprimersi con il legislatore e con il linguaggio comune, della *giustizia* ».

Nè a questo punto possono arrestarsi le presenti riflessioni se solo si vogliono trarre dall'insegnamento sattuano concreti modelli operativi per l'avvocato nel tempo presente. Una volta infatti individuato il *valore* in sè, occorre vedere attraverso quali canali esso possa correttamente trovare attuazione.

I termini dialettici attraverso i quali la *giustizia* diviene *valore* sono rappresentati dal *fatto* e dalla *legge*, che rappresentano, per così dire, le due forze di un'unica risultante. Non vi è quindi rapporto di identità tra *giustizia* e *legge* (in senso formale): per esprimersi con figure geometriche, si potrebbe parlare di cerchi concentrici rispetto ai quali il diametro della *giustizia* ha una lunghezza maggiore di quello della *legge*. Del che si trova conferma nel teorema secondo cui la *giustizia* non prescinde mai dal fatto concreto, implica (*necessariamente*) nella sua realizzazione, l'accadimento empirico. Tra l'affermazione *non uccidere* — dice Satta — e quella *tu hai ucciso* c'è un vuoto abissale, l'abisso dato dalla presenza del fatto « di questo elemento assolutamente nuovo rispetto al precepto ».

Ma se è vero che la *giustizia* ha un'area più vasta di quella coperta dalla *legge* è altrettanto indiscutibile che da quest'ultima non si possa comunque prescindere quando, appunto, l'ordinamento deve essere affermato nel concreto.

In una relazione svolta in Campidoglio il 6 dicembre 1970, Satta esordì con una famosa frase di Cicerone secondo la quale *servi legum sumus ut liberi esse possimus*. Venne con ciò ribadito, in quella sede, come il *valore di giustizia* — al di là delle speculazioni filosofiche — sia costretto ad assumere, nel bene e nel male, la sua autentica dimensione sotto lo stampo del dato formale: la testimonianza più elevata che in questo senso la storia ha registrato del drammatico dibattersi della *giustizia* tra piano metafisico-filosofico e piano giuridico è data dagli esempi lasciati da Socrate e Cristo che non hanno voluto sottrarsi alla *giustizia* (sommamente ingiusta) del loro tempo.

Del resto l'essere sottomesso alla *legge* non significa per l'avvocato, come per qualsiasi interprete giuridico, essere spettatore inerte dinanzi alle vicende del dato formale. Al contrario il dato normativo, perché possa tradursi da astratto enunciato in concreta norma di modelli di comportamento sociali, deve essere sottoposto ai criteri di valore dei quali l'interprete si rende portatore. Si tratterà quindi di stabilire in che modo e in quale misura l'avvocato saprà svolgere la sua funzione mediatrice tra l'enunciato normativo e le esigenze avvertite all'interno della società — tentando semmai di ricomporre il sottostante conflitto d'interessi anziché esasperarlo —, si tratterà ancora di riconoscergli una funzione creatrice all'interno dell'ordinamento, ma non si potrà mai giungere al punto da assecondarlo nella patologica tentazione di contestare e rifiutare apertamente, fuori dalla normale dialettica dell'interpretazione giuridica, la *legge* in quanto tale.

Un avvocato — come un magistrato — che decidesse di collocarsi nell'ottica opposta, negando qualunque valore al criterio formale, finirebbe inesorabilmente col rifiutare se stesso ed il proprio ruolo. Che ciò avvenga è oggi un incontestabile dato di fatto la cui scaturigine, a nostro avviso, risiede in un peculiare modo d'intendere la funzione dell'ideologia politica all'interno della c.d. professionalità tecnica. Non occorre certo ribadire in questa sede come la difficoltosa realizzazione del valore di giustizia sconti nei nostri giorni i disagi di un difficile confronto tra politica e diritto: un *confronto* — sia chiaro — che, tramutandosi in uno *scontro* frontale, potrà determinare, in seno all'ordinamento, una insanabile frattura.

Se però, in tutt'altra direzione, ci sforzassimo di tener presente che politica e diritto non si trovano in rapporto di contraddizione netta, essendo il secondo (nel suo contenuto normativo) « quel tanto di politica che è riuscito a giuridicizzarsi », si potrebbe allora ragionevolmente convenire sul fatto che l'unica politica congeniale all'avvocato, nel suo partecipare alla realizzazione del fine di giustizia, è il diritto *tout court*, senza specificazione alcuna.

In questo senso, ed in questo soltanto, *diritto e giustizia* — se si vogliono ancora tenere distinti e separati — sono « fatto storico e contenuto politico », in quanto hanno le loro radici in quello che (con tono spesso molto diffidente) il linguaggio comune definisce potere politico. Un potere questo, si badi, che per non degenerare in arbitrio ha bisogno di normativizzarsi, cioè a dire di sottoporre se stesso al superiore potere della norma.

Volendo trarre a questo punto la morale della favola, potrebbe affermarsi che, in una realtà sociale come quella italiana, nella quale si assiste a continue e pressanti minacce di delirante destabilizzazione, mai come in questo momento s'impone l'esigenza di rivalutare, nei limiti poc'anzi delineati, il ruolo dell'avvocato in chiave di mediazione giuridica effettiva dei conflitti sociali che hanno varcato o stanno per varcare la soglia delle aule giudiziarie; con uno sforzo del genere non solo si potrà realizzare un passo avanti verso la meta di una giustizia che oggi tende ad allontanarsi sempre di più da questa nostra tormentata società, ma si potrà contribuire ad isolare un tipo di contestazione, tuttora in atto, che dei vari meccanismi di fuga dalla libertà ha scelto il più disperato: quello (della *distruttività*) con cui, per liberarsi dall'intollerabile sentimento d'impotenza, l'uomo, lungi dal confrontarsi con gli altri, si determina a « rimuovere » i suoi simili.

* * *

Prima del commiato, ci sia consentita esprimere un'ultima breve riflessione che è venuta fuori, in questi giorni, dalla lettura dell'opera (pubblicata) postuma di Satta. Ebbene questo libro, così pervaso dal misterioso senso della vita (e della sua negazione) ci ha fatto intendere il profondo significato di una certi-

monia — quale quella di oggi — con cui si è voluto dare testimonianza della fede che i giovani avvocati ripongono nel valore della *tradizione*. Non a caso, infatti, la presenza più *viva*, in questa sala, è stata quella degli assenti: le prestigiose toghe del passato, l'illustre maestro scomparso, la nobile figura dell'avvocato Fulvio Croce che ha sacrificato la propria vita per tenere fede al giuramento prestato.

Siamo fermamente convinti di avere in questo modo raccolto — nei limiti delle nostre forze — il supremo messaggio racchiuso nell'ultima pagina de *Il giorno del giudizio*: « Sono stato una volta piccolo anch'io » — scrive Satta — « e il ricordo mi assale di quando seguivo il turbinare dei fiocchi col naso schiacciato contro la finestra. C'erano tutti allora, nella stanza ravvivata dal camino, ed eravamo felici poichè non ci conoscevamo. Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale ».

Ci limitiamo ad indicare, qui di seguito, i testi che più direttamente hanno inciso sullo svolgimento della presente relazione:

SATTA, *Il giorno del giudizio*, Padova, 1977; SATTA, voce *Giurisdizione (nozioni generali)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, pp. 218-229; SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968; SATTA, *Quaderni del diritto e del processo civile*, Padova (I-II), 1969; (III-IV), 1970; (V), 1972; (VI), 1973; SATTA-PAJARDI, *Il giudice e la legge (Quaderni di Justitia, 22)*, Roma, 1971; BAGOLINI, *Visioni della giustizia e senso comune*, Bologna, 1968; FROMM, *Escape from Freedom*, tr. it., *Fuga dalla libertà*, VII ed., Milano, 1975; LIPARI, *Il diritto civile tra sociologia e dogmatica*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, pp. 297 ss.; MANDRIOLI, *L'opera scientifica di Salvatore Satta*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, pp. 481 ss.; MAZZARELLA, *Interpretazione di Satta*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, pp. 491 ss.